

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001

Segnalazioni Whistleblowing



EMESSO DA

RSG

Casiraghi Linda

VERIFICATO DA

RSPP

Giaffreda David

APPROVATO DA

DIR

Riva Gian Paolo

INDICE

1. Scopo	4
2. Campo di applicazione	4
3. Modifiche ed aggiornamenti	5
4. Diffusione e informazione	5
5. Situazioni da segnalare.....	5
6. Figure responsabili e segnalazione	6
7. Ammissibilità e gestione della segnalazione	7
7.1. <i>Attinenza del contesto lavorativo</i>	<i>7</i>
7.2. <i>Elementi e caratteristiche delle segnalazioni</i>	<i>7</i>
7.3. <i>Irrilevanza dei motivi personali del segnalante</i>	<i>8</i>
7.4. <i>Destinatario diverso da persona incaricata a gestire le segnalazioni Whistleblowing</i>	<i>8</i>
8. Tutele del segnalante	9
9. Riservatezza.....	9
10. Non ritorsione	10
11. Modalità di effettuare una segnalazione	11
11.1. <i>Sistema di allerta (con piattaforma).....</i>	<i>11</i>
11.2. <i>Canale esterno di segnalazione (ANAC)</i>	<i>11</i>
12. Gestione della segnalazione.....	12
12.1. <i>Attività di Compliance S.r.l.</i>	<i>12</i>
12.2. <i>Attività dei referenti Whistleblowing interni</i>	<i>13</i>
13. Conflitto di interesse.....	13
14. Accertamenti e chiusura della segnalazione	14
15. Regime sanzionatorio	15
15.1. <i>Segnalazioni in malafede</i>	<i>15</i>
15.2. <i>Accertamento di illecito da parte del soggetto segnalato</i>	<i>15</i>
16. Storia delle revisioni.....	16

ALLEGATI:

- Flyer Link e QR Code
- Diagramma flusso Whistleblowing

- Guida alla pagina di segnalazione
- Vulnerability Assessment
- Whistleblowing - Informativa sul trattamento dei dati personali
- Modulo di individuazione referenti Whistleblowing

1. Scopo

Scopo del presente documento è disciplinare le modalità di ricezione, gestione e seguito delle segnalazioni effettuate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, da parte dei soggetti legittimati e collegati a LA NETTATUTTO

S.r.l. (di seguito anche la “Società”).

In attuazione della normativa vigente in materia di whistleblowing e in conformità alle Linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Società ha istituito un canale interno di segnalazione che garantisce, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

Il canale di segnalazione è realizzato mediante una piattaforma informatica accessibile via web, dotata di misure tecniche e organizzative adeguate, tra cui meccanismi di crittografia, idonee a prevenire accessi non autorizzati e a tutelare l’integrità e la confidenzialità dei dati trattati, nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e protezione dei dati personali previsti dalla normativa applicabile e dalle Linee guida ANAC.

L’adozione del canale è finalizzata a garantire l’accessibilità continuativa del sistema di segnalazione a tutti i soggetti legittimati e a consentire una gestione delle segnalazioni conforme ai principi di autonomia, imparzialità, diligenza e trasparenza, assicurando un adeguato seguito alle segnalazioni ricevute.

2. Campo di applicazione

Sono oggetto della presente procedura tutte le segnalazioni effettuate in ottemperanza del D.Lgs. 24/2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La presente procedura è destinata a:

Soggetti tutelati del settore privato

(D.Lgs. 24/2023)

- **Lavoratori subordinati**
- **Lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- **Liberi professionisti** e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- **Azionisti** (persone fisiche);

- **Altri soggetti** elencati nelle Linee Guida Anac.

3. Modifiche ed aggiornamenti

La Società potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti alla presente procedura, come richiesto dall'evoluzione delle circostanze e dal contesto operativo, nonché dalle necessità connesse alla realizzazione degli obiettivi che la Società si prefigge per la tutela dei propri interessi.

4. Diffusione e informazione

LA NETTATUTTO S.r.l. mette a disposizione informazioni chiare sul Canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili (es. tramite sito Internet) alle persone che, pur non frequentando fisicamente i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la stessa.

5. Situazioni da segnalare

Qualsiasi soggetto tra quelli in precedenza identificati ha la possibilità di effettuare una segnalazione. Tale comunicazione può essere effettuata qualora si ravvisino situazioni, a titolo di esempio, simili alle seguenti:

- si viene a conoscenza che un collaboratore aziendale sta corrompendo un fornitore o un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- un lavoratore si trova a lavorare in area produzione con DPI danneggiati, quindi non idonei alla protezione, oppure del tutto assenti;
- si è coinvolti o a conoscenza di reati ambientali commessi da clienti / fornitori aziendali;
- all'interno dell'ambiente di lavoro sono presenti e/o si reiterano episodi di razzismo e/o sessismo e/o xenofobia;
- si viene a conoscenza di comportamenti atti a corrompere o ad avere vantaggi in tema di visite ispettive / controlli fiscali da parte di soggetto aziendale verso soggetti terzi o enti pubblici;
- si è assistito alla corruzione di un ente terzo al fine di ottenere una certificazione per la società;
- individuazione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti;

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

(D.Lgs. 24/2023)

Violazioni del diritto nazionale	Violazioni del diritto dell'UE
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; - Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.Lgs. 231/2001.	- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri; - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati.

Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia
(D.Lgs. 24/2023)

Le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. Figure responsabili e segnalazione

Il sistema di allerta è sicuro e opera in collaborazione con le seguenti parti:

- **Compliance S.r.l.** – soggetto terzo e indipendente che collabora con la società e che garantisce

la protezione dei dati del segnalante. Fungendo da referente esterno e terza parte di fiducia (cd. gestore della segnalazione secondo le linee guida ANAC) è in grado di assistere LA NETTATUTTO S.r.l. in alcune fasi del processo di elaborazione / gestione della segnalazione.

- **Referente del Reporting aziendale** – soggetti individuati all'interno del documento allegato "Modulo di individuazione referenti Whistleblowing" ai quali vengono condivisi i "Report di Segnalazione" e le relazioni periodiche.

Attività effettuate da Compliance S.r.l. e Referenti Whistleblowing

Compliance S.r.l.

- a) Filtro delle segnalazioni;
- b) Analisi della loro ammissibilità;
- c) Interazioni con il whistleblower (eventualmente anonimo);
- d) Attività di Reporting a LA NETTATUTTO S.r.l.;
- e) Riscontro al segnalante.

Referenti Whistleblowing

- a) Attività di verifica e di indagine delle sole segnalazioni ammissibili;
- b) Riscontro al Gestore della segnalazione e/o segnalante.

7. Ammissibilità e gestione della segnalazione

7.1. Attinenza del contesto lavorativo

Una segnalazione, per essere ammessa e considerata al fine di denunciare una violazione, è importante che sia collegata al contesto lavorativo del segnalante. Nello specifico, è importante che le informazioni sulle violazioni riguardino comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il D.Lgs. 24/2023, adottando un'ampia nozione di contesto lavorativo, fa rientrare nell'efficacia normativa non solo i dipendenti, ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con la Società, ad esempio consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

7.2. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiare:

Caratteristiche delle segnalazioni

(D.Lgs. 24/2023)

- Le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La **descrizione** del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati**.

Al fine di rendere sempre più chiara la segnalazione è utile e possibile allegare documenti direttamente sulla piattaforma (immagini, video o registrazioni audio) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

7.3. Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

Importante segnalare che i motivi che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della trattazione dell'allerta e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

7.4. Destinatario diverso da persona incaricata a gestire le segnalazioni Whistleblowing

Nel caso in cui la segnalazione venga indirizzata a un soggetto diverso da quello designato e autorizzato dalla Società per la gestione delle segnalazioni whistleblowing è necessario distinguere due eventualità, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC in materia di whistleblowing e protezione dei segnalanti.

1. Se la persona segnalante dichiara espressamente di **voler beneficiare delle tutele whistleblowing** o tale volontà è desumibile chiaramente dalla segnalazione (ad esempio, indicando fatti di rilievo per la legge o per il Modello 231), la segnalazione deve essere considerata come una segnalazione whistleblowing. In tal caso, la segnalazione deve essere trasmessa, entro e non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente a trattarla, come definito dalla presente procedura. Allo stesso tempo, dovrà essere informata la persona segnalante circa la trasmissione e il successivo trattamento della segnalazione.
2. Se la persona segnalante **non dichiara esplicitamente la volontà di beneficiare delle tutele whistleblowing**, o tale intenzione non risulta chiara o desumibile dalla segnalazione, la stessa dovrà essere trattata come una segnalazione ordinaria, secondo le consuete modalità previste per le comunicazioni non rilevanti ai fini delle normative whistleblowing.

Nel caso in cui un destinatario diverso dal Gestore delle segnalazioni venga a conoscenza di una segnalazione whistleblowing, è fortemente consigliato che tale destinatario:

- assista il segnalante nella compilazione della segnalazione, guidandolo nell'utilizzo del canale di segnalazione ufficiale;
- qualora necessario, trascriva la segnalazione per conto del segnalante all'interno del canale di segnalazione, rispettando la volontà del segnalante di beneficiare delle tutele

whistleblowing, e garantendo la corretta registrazione dei dati.

Questa procedura consente di garantire il massimo supporto al segnalante, senza compromettere la riservatezza, e assicurando che la segnalazione venga trattata nel rispetto delle normative di protezione e delle tutele whistleblowing previste dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC.

8. Tutele del segnalante

Il D.Lgs. 24/2023 garantisce un importante sistema di tutele offerte a colui che segnala. Tutele che, come già evidenziato, si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante. In particolare, il D.Lgs. 24/2023 prevede un sistema di protezione che comprende:

Tutele del segnalante (D.Lgs. 24/2023)
<i>La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.</i>
<i>La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.</i>
<i>Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.</i>

Il Decreto, inoltre, vieta rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile.

9. Riservatezza

All'ente che riceve e tratta le segnalazioni (e alla stessa ANAC) è imposto di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni è previsto a patto che avvenga sempre con il consenso espresso della persona segnalante stessa.

Per una lettura integrale della tutela della riservatezza del segnalante si rimanda al testo delle Linee Guida ANAC (cfr. *paragrafo 4.1 Linee Guida ANAC*) e il D.Lgs. 24/2023.

Di seguito, vengono riportati gli elementi fondamentali e di più recente introduzione:

Riservatezza del segnalante (D.Lgs. 24/2023)
--

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal Decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- *nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;*
- *nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.*

Il D.Lgs. 24/2023 con l'intento di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante. Per una lettura integrale della tutela della riservatezza del soggetto diverso dal segnalante si rimanda al testo delle Linee Guida ANAC (cfr. *paragrafo 4.1 Linee Guida ANAC*).

Al fine di rafforzare la tutela della riservatezza anche sotto il profilo informatico, la Società consente l'accesso al canale interno di segnalazione mediante strumenti che permettono di effettuare la segnalazione senza collegamento alla rete aziendale, inclusa la possibilità di utilizzo di browser orientati alla tutela dell'anonimato e di dispositivi personali. Tali modalità sono adottate allo scopo di ridurre il rischio di tracciabilità tecnica della segnalazione e di rafforzare la protezione dell'identità della persona segnalante.

Inoltre, nell'ambito della gestione delle segnalazioni, i soggetti incaricati delle attività di primo livello adottano misure organizzative idonee a limitare la circolazione delle informazioni identificative, provvedendo, ove necessario, a oscurare o anonimizzare dati o elementi contenuti nella segnalazione dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità della persona segnalante.

Al fine di garantire il massimo livello di riservatezza, la Società raccomanda alla persona segnalante, ove possibile, l'utilizzo di dispositivi personali per l'accesso al canale di segnalazione.

10. Non ritorsione

Il Decreto prevede, a tutela del whistleblower, il **divieto di ritorsione** definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della

segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”¹.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche “*solo tentata o minacciata*”.

Importante segnalare che la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

11. Modalità di effettuare una segnalazione

11.1. Sistema di allerta (con piattaforma)

Il canale di segnalazione crittografato messo a disposizione dalla Società è il canale ufficiale per le segnalazioni whistleblowing e consente di effettuare segnalazioni in modo sicuro e riservato.

All'interno di questo canale, è possibile effettuare segnalazioni scritte, compilando un apposito questionario online che guida il segnalante nella descrizione dettagliata dell'incidente o violazione. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di allegare file, documenti, fotografie o altre evidenze utili che possano supportare la segnalazione, contribuendo a renderla più chiara e circostanziata. Tutte le informazioni fornite vengono trattate nel massimo rispetto della riservatezza e con l'adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC.

In alternativa, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale, utilizzando una funzione di registrazione audio integrata nella piattaforma. Tale funzione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, in quanto:

- la voce del segnalante viene oscura immediatamente al momento della registrazione;
- il file audio originale non viene salvato, assicurando che la traccia vocale non possa essere utilizzata per identificare il segnalante, rendendo quindi l'identità irriconoscibile dalla sola traccia audio.

Per maggiori dettagli su come effettuare una segnalazione tramite il sistema di allerta, si rimanda all'allegato "Guida alla pagina di segnalazione", che contiene la spiegazione completa su come procedere con l'utilizzo della piattaforma.

11.2. Canale esterno di segnalazione (ANAC)

Ferma restando la preferenza per il canale interno è prevista la possibilità per i soggetti del settore privato di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno dell'ANAC.

¹ Da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione.

L'utilizzo del canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. In particolare, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (presso ANAC) se, al momento della sua presentazione:

- a) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del gestore della segnalazione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

12. Gestione della segnalazione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione tramite piattaforma, le attività sono suddivise tra Compliance S.r.l. e i referenti Whistleblowing interni, ciascuno con compiti e responsabilità specifiche, al fine di garantire la corretta valutazione, istruttoria e risoluzione delle segnalazioni.

12.1. Attività di Compliance S.r.l.

Compliance S.r.l., in qualità di gestore esterno del canale di segnalazione, svolge le seguenti attività:

- a) **Gestione del canale di segnalazione:** mette a disposizione la piattaforma informatica per la ricezione delle segnalazioni, assicurando che il canale sia sempre operativo e sicuro.
- b) **Ricezione delle segnalazioni:** riceve le segnalazioni attraverso il canale crittografato, garantendo la riservatezza e il trattamento conforme alla normativa.
- c) **Analisi di ammissibilità:** valuta la segnalazione in base ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa applicabile, per determinare se la segnalazione rientra nel campo delle violazioni da trattare come whistleblowing.
- d) **Interlocuzione con il segnalante:** mantiene il dialogo con la persona segnalante, rispondendo tempestivamente alle richieste di chiarimenti e, se necessario, chiedendo ulteriori informazioni per completare la valutazione della segnalazione.
- e) **Trasmissione dei report:** fornisce report periodici sulla gestione delle segnalazioni e report specifici su segnalazioni ammissibili, cercando di anonimizzare le informazioni contenute per garantire la riservatezza della persona segnalante.
- f) **Chiusura e archiviazione delle segnalazioni:** una volta completata la gestione, archivia le segnalazioni in conformità alla normativa, assicurando che siano conservate per il periodo previsto (fino a 5 anni).

Compliance S.r.l. è inoltre responsabile di fornire riscontro definitivo alla segnalazione entro tre mesi

dalla ricezione, e, se necessario, collabora con i referenti Whistleblowing interni per garantire l'accuratezza dell'indagine.

12.2. Attività dei referenti Whistleblowing interni

I referenti Whistleblowing interni hanno il compito di:

- a) **Indagare sulla segnalazione:** indagano sul fatto segnalato, raccogliendo informazioni e svolgendo le necessarie verifiche interne, sempre nel rispetto della riservatezza e delle tutele previste dalla normativa.
- b) **Comunicazione degli esiti:** al termine dell'indagine, i referenti comunicano gli esiti delle indagini a Compliance S.r.l., fornendo informazioni dettagliate su quanto accertato e suggerendo eventuali azioni correttive o disciplinari.
- c) **Supporto nell'analisi delle segnalazioni:** i referenti forniscono il loro supporto nell'analizzare la segnalazione e nel valutarne la veridicità e le implicazioni aziendali.

Compliance S.r.l. utilizza le informazioni fornite dai referenti Whistleblowing interni per completare l'istruttoria e fornire una risposta finale alla persona segnalante, che conclude il processo di gestione della segnalazione. Dopo aver fornito la risposta finale, Compliance S.r.l. chiude e archivia la segnalazione.

13. Conflitto di interesse

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità del processo di gestione delle segnalazioni, è fondamentale evitare possibili conflitti di interesse tra il gestore della segnalazione e/o i referenti Whistleblowing interni e il soggetto segnalato, come previsto dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ANAC, in particolare quelle adottate con delibera n. 478/2025.

Nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e indipendenza, nell'ambito dell'atto organizzativo e del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), la Società ha predisposto una disciplina specifica per identificare e prevenire eventuali conflitti di interesse che possano sorgere durante la valutazione della segnalazione o l'esecuzione dell'istruttoria.

Per prevenire conflitti di interesse, la Società ha individuato come gestore delle segnalazioni esterno e imparziale la Compliance S.r.l., che opera in piena autonomia nella gestione e nel trattamento delle segnalazioni.

Inoltre, nel caso in cui si verifichi un conflitto di interesse tra la persona segnalante e un referente Whistleblowing interno, il gestore di primo livello (responsabile del canale di segnalazione) avrà l'obbligo di escludere il soggetto segnalato dalla ricezione dello specifico report, al fine di garantire che la gestione della segnalazione avvenga in modo imparziale e conforme alle normative di tutela

del segnalante.

14. Accertamenti e chiusura della segnalazione

Il Gestore della segnalazione si occupa di elaborare uno **specifico report** sull'allerta ricevuta (nel caso in cui superi gli esami di ammissibilità) e di informare tempestivamente la direzione o altro soggetto deputato a ricevere notizie sulle segnalazioni (individuati all'interno dell'apposito allegato "*Modulo di individuazione referenti Whistleblowing*"). Inoltre, attraverso una **relazione periodica** (semestrale) verranno riportate alla Società tutte le operazioni effettuate (in forma statistica) e verranno monitorate le segnalazioni aperte e/o temporaneamente inammissibili.

Entrambe le comunicazioni sopra menzionate vengono condivise, tramite file in formato PDF, con i soggetti identificati come destinatari. Tuttavia, mentre la relazione periodica (priva di dati personali o riservati) sarà condivisa "in chiaro", i documenti contenenti informazioni su specifiche segnalazioni (report sull'allerta) saranno **protetti da una chiave di accesso**. La password verrà inviata ai soggetti designati con separata comunicazione e tramite diversa modalità rispetto alla posta elettronica (telefonicamente oppure attraverso un messaggio di testo al numero telefonico).

Una volta richieste ulteriori informazioni al segnalante al fine di rendere ammissibile una segnalazione precedentemente non ritenuta tale, trascorsi n. 90 giorni dalla richiesta, in mancanza di riscontri, tale segnalazione viene considerata conclusa.

I soggetti individuati all'interno all'azienda che ricevono il Report della segnalazione, sono tenuti ad eseguire accertamenti e verifiche sul contenuto della stessa, eventualmente richiedendo il supporto di altre funzioni aziendali o della direzione.

Al termine delle verifiche, nel caso in cui sia stato individuato un illecito o altra situazione di interesse, è possibile che la Società arrivi ad informare l'autorità giudiziaria e ad applicare nei confronti del reo il regime disciplinare sanzionatorio previsto.

In qualsiasi momento, la Società può richiedere al Gestore della segnalazione (Compliance Srl) di inserire all'interno di una specifica "pagina di allerta" un riscontro indirizzato al segnalante (es. "*Dopo la segnalazione ricevuta, la Società ha introdotto una serie di controlli sull'operato dell'ufficio/persona citata e ha riscontrato che ...*").

Con riferimento all'archiviazione della segnalazione, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023, "*le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione*".



Ricordarsi sempre che utilizzare il Canale di segnalazione tramite piattaforma è un'opportunità, non un obbligo.

Spesso la soluzione migliore può essere la comunicazione diretta con il proprio Responsabile di Area, il responsabile Risorse Umane o il proprio Datore di Lavoro.

15. Regime sanzionatorio

La gestione delle segnalazioni whistleblowing deve essere improntata alla trasparenza e alla buona fede. Tuttavia, qualora emergano segnalazioni falsificate o strumentalizzate, o se il soggetto segnalato venga poi ritenuto responsabile di un illecito, la Società si riserva di adottare le misure necessarie per tutelare i propri interessi e garantire la corretta applicazione delle normative interne. Le sanzioni applicabili variano in base alla gravità della condotta, come dettagliato di seguito.

15.1. Segnalazioni in malafede

Nel caso in cui venga accertato che una segnalazione è stata effettuata in malafede, con l'intento di danneggiare un individuo o l'organizzazione, la Società adotterà misure sanzionatorie in conformità con il proprio sistema disciplinare e le normative applicabili. Le sanzioni possono includere:

- Sanzioni disciplinari: applicate in conformità al CCNL e al sistema disciplinare aziendale, proporzionate alla gravità della condotta e dell'eventuale intento doloso;
- Responsabilità civile: se la segnalazione ha causato danni patrimoniali o reputazionali all'azienda o a terzi, il segnalante potrebbe essere chiamato a risarcire i danni causati;
- Responsabilità penale: in caso di reati come calunnia o diffamazione, la persona segnalante potrà essere perseguibile penalmente, con applicazione di sanzioni previste dal Codice Penale.

15.2. Accertamento di illecito da parte del soggetto segnalato

Nel caso in cui, a seguito di verifica e indagine, risulti che la persona segnalata abbia effettivamente commesso un illecito, la Società provvederà ad applicare le sanzioni previste dal proprio Regolamento disciplinare, che possono includere:

- Misure correttive e sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'illecito in riferimento al CCNL di riferimento e al sistema disciplinare aziendale;
- Responsabilità civile: se l'illecito ha arrecato danno patrimoniale all'azienda o a terzi, il soggetto responsabile sarà chiamato a risarcire tali danni;

- Responsabilità penale: nei casi in cui l'illecito costituisca reato, la Società si riserva di informare le Autorità competenti e avviare procedimenti penali.

Le misure disciplinari applicate saranno sempre proporzionate e gradualità, in conformità con il Codice disciplinare, il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 se presente, e le Linee guida ANAC, garantendo che le sanzioni siano commisurate alla gravità dell'infrazione e nel rispetto dei diritti del personale. Ogni decisione sarà presa tenendo conto delle circostanze specifiche e delle implicazioni dell'illecito, in linea con i principi di equità e trasparenza.

16. Storia delle revisioni

Rev. 00	04/01/2024	Prima predisposizione della procedura
Rev. 01	14/04/2025	Aggiornamento generale
Rev. 02	25/06/2026	Aggiornamento integrante le linee guida ANAC Approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025